

TABELLE PAGA

Retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti
con validità dal 01.01.2017 al 30.06.2017

PAGHE MENSILI 2017**PAGHE ORARIE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (AVVENTIZI) DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017**

VOCI	AREA I ^A			AREA II ^A		AREA III ^A		
	I° LIVELLO	II° LIVELLO	III° LIVELLO	IV° LIVELLO	V° LIVELLO	VI° LIVELLO	VII° LIVELLO	VIII° LIVELLO
Paga normale	12,945	12,436	12,191	11,972	11,351	10,308	8,728	6,895
Paga Straordinaria	15,697	15,097	14,808	14,547	13,806	12,568	10,777	8,593
Paga Festiva	16,676	16,039	15,734	15,455	14,667	13,352	11,476	9,151
Paga Notturna	17,165	16,510	16,196	15,909	15,097	13,743	11,826	9,431
Straordinaria Festiva	17,165	16,510	16,196	15,909	15,097	13,743	11,826	9,431
Straordinaria Notturna	17,655	16,982	16,659	16,364	15,528	14,135	12,175	9,710

PAGHE ORARIE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

VOCI	AREA I ^A			AREA II ^A		AREA III ^A
	I° LIVELLO	II° LIVELLO	III° LIVELLO	IV° LIVELLO	V° LIVELLO	VI° LIVELLO
Paga oraria 0 scatti	9,248	8,908	8,735	8,588	8,128	7,391
Totale 1 scatto	9,324	8,983	8,809	8,659	8,196	7,450
Totale 2 scatti	9,400	9,058	8,883	8,73	8,264	7,509
Totale 3 scatti	9,476	9,133	8,957	8,801	8,332	7,568
Totale 4 scatti	9,552	9,208	9,031	8,872	8,400	7,627
Totale 5 scatti	9,628	9,283	9,105	8,943	8,468	7,686

INDENNITÀ "APRILE" PER LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	0 SCATTI	1 SCATTO	2 SCATTI	3 SCATTI	4 SCATTI	5 SCATTI
I° livello	1171,359	1184,139	1196,919	1209,699	1222,479	1235,259
II° livello	1095,058	1107,558	1120,058	1132,558	1145,058	1157,558
III° livello	1055,905	1068,235	1080,565	1092,895	1105,225	1117,555
IV° livello	1049,413	1061,343	1073,273	1085,203	1097,133	1109,063
V° livello	1045,873	1057,233	1068,593	1079,953	1091,313	1102,673
VI° livello	975,454	985,344	995,234	1005,124	1015,014	1024,904
VII° livello	nessuna indennità	---	---	---	---	---
VIII° livello	nessuna indennità	---	---	---	---	---

Per lavoratori che iniziano o cessano l'attività durante l'anno sarà corrisposta in proporzione al servizio prestato.

T.F.R. A TEMPO DETERMINATO

I° LIVELLO	0,818 x lav. ord.	-	0,948 x lav. straord.
II° LIVELLO	0,787 x lav. ord.	-	0,912 x lav. straord.
III° LIVELLO	0,772 x lav. ord.	-	0,895 x lav. straord.
IV° LIVELLO	0,758 x lav. ord.	-	0,878 x lav. straord.
V° LIVELLO	0,717 x lav. ord.	-	0,831 x lav. straord.
VI° LIVELLO	0,65 x lav. ord.	-	0,754 x lav. straord.
VII° LIVELLO	0,577 x lav. ord.	-	0,669 x lav. straord.
VIII° LIVELLO	0,456 x lav. ord.	-	0,529 x lav. straord.

Trattenute Fondo Pensioni: 0,50% dell'ammontare del T.F.R. corrispondente al periodo lavorato. Le aziende che trattengono più rapporti di lavoro con lo stesso lavoratore possono corrispondere la quota di T.F.R. dei vari periodi in un'unica soluzione.

PAGHE ORARIE STRAORDINARIE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

VOCI	I° LIVELLO - I ^A AREA					
	0	1	2	3	4	5
Straordinaria	11,560	11,655	11,750	11,845	11,940	12,035
Festiva	12,485	12,587	12,690	12,793	12,895	12,998
Notturna	12,947	13,054	13,160	13,266	13,373	13,479
Straordinaria Festiva	12,947	13,054	13,160	13,266	13,373	13,479
Straordinaria Notturna	13,410	13,520	13,630	13,740	13,850	13,961
Festività con rip. comp.	3,237	3,263	3,290	3,317	3,343	3,370
Diff. paga norm./nott.	3,699	3,730	3,760	3,790	3,821	3,851
Trattenute ore perse	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248

II° LIVELLO - I ^A AREA						
0	1	2	3	4	5	
11,135	11,229	11,323	11,416	11,510	11,604	
12,026	12,127	12,228	12,330	12,431	12,532	
12,471	12,576	12,681	12,786	12,891	12,996	
12,471	12,576	12,681	12,786	12,891	12,996	
12,917	13,025	13,134	13,243	13,352	13,460	
3,118	3,144	3,170	3,197	3,223	3,249	
3,563	3,593	3,623	3,653	3,683	3,713	
8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	

VOCI	III° LIVELLO - I ^A AREA					
	0	1	2	3	4	5
Straordinaria	10,919	11,011	11,104	11,196	11,289	11,381
Festiva	11,792	11,892	11,992	12,092	12,192	12,292
Notturna	12,229	12,333	12,436	12,540	12,643	12,747
Straordinaria Festiva	12,229	12,333	12,436	12,540	12,643	12,747
Straordinaria Notturna	12,666	12,773	12,880	12,988	13,095	13,202
Festività con rip. comp.	3,057	3,083	3,109	3,135	3,161	3,187
Diff. paga norm./nott.	3,494	3,524	3,553	3,583	3,612	3,642
Trattenute ore perse	8,735	8,735	8,735	8,735	8,735	8,735

IV° LIVELLO - II ^A AREA						
0	1	2	3	4	5	
10,735	10,824	10,913	11,001	11,090	11,179	
11,594	11,690	11,786	11,881	11,977	12,073	
12,023	12,123	12,222	12,321	12,421	12,520	
12,023	12,123	12,222	12,321	12,421	12,520	
12,453	12,556	12,659	12,761	12,864	12,967	
3,006	3,031	3,056	3,080	3,105	3,130	
3,435	3,464	3,492	3,520	3,549	3,577	
8,588	8,588	8,588	8,588	8,588	8,588	

VOCI	V° LIVELLO - II ^A AREA					
	0	1	2	3	4	5
Straordinaria	10,160	10,245	10,330	10,415	10,500	10,585
Festiva	10,973	11,065	11,156	11,248	11,340	11,432
Notturna	11,379	11,474	11,570	11,665	11,760	11,855
Straordinaria Festiva	11,379	11,474	11,570	11,665	11,760	11,855
Straordinaria Notturna	11,786	11,884	11,983	12,081	12,180	12,279
Festività con rip. comp.	2,845	2,869	2,892	2,916	2,940	2,964
Diff. paga norm./nott.	3,251	3,278	3,306	3,333	3,360	3,387
Trattenute ore perse	8,128	8,128	8,128	8,128	8,128	8,128

VI° LIVELLO - III ^A AREA						
0	1	2	3	4	5	
9,239	9,313	9,386	9,460	9,534	9,608	
9,978	10,058	10,137	10,217	10,296	10,376	
10,347	10,430	10,513	10,595	10,678	10,760	
10,347	10,430	10,513	10,595	10,678	10,760	
10,717	10,803	10,888	10,974	11,059	11,145	
2,587	2,608	2,628	2,649	2,669	2,690	
2,956	2,980	3,004	3,027	3,051	3,074	
7,391	7,391	7,391	7,391	7,391	7,391	

PAGHE MENSILI 2017

RETRIBUZIONE MENSILE OPERAI DI STALLA DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

Qualifica	Mese	Ore calend.	p. ora 0 scatti	retrib. mensile	p. ora 1 scatti	retrib. mensile	p. ora 2 scatti	retrib. mensile	p. ora 3 scatti	retrib. mensile	p. ora 4 scatti	retrib. mensile	p. ora 5 scatti	retrib. mensile
AREA I ^A I° LIVELLO	Gennaio	175,50	9,248	1.623,02	9,324	1.636,36	9,400	1.649,70	9,476	1.663,04	9,552	1.676,38	9,628	1.689,71
	Febbraio	156,00	9,248	1.442,69	9,324	1.454,54	9,400	1.466,40	9,476	1.478,26	9,552	1.490,11	9,628	1.501,97
	Marzo	175,50	9,248	1.623,02	9,324	1.636,36	9,400	1.649,70	9,476	1.663,04	9,552	1.676,38	9,628	1.689,71
	Aprile	162,50	9,248	1.502,80	9,324	1.515,15	9,400	1.527,50	9,476	1.539,85	9,552	1.552,20	9,628	1.564,55
	Maggio	175,50	9,248	1.623,02	9,324	1.636,36	9,400	1.649,70	9,476	1.663,04	9,552	1.676,38	9,628	1.689,71
	Giugno	169,00	9,248	1.562,91	9,324	1.575,76	9,400	1.588,60	9,476	1.601,44	9,552	1.614,29	9,628	1.627,13
AREA I ^A II° LIVELLO	Gennaio	175,50	8,908	1.563,35	8,983	1.576,52	9,058	1.589,68	9,133	1.602,84	9,208	1.616,00	9,283	1.629,17
	Febbraio	156,00	8,908	1.389,65	8,983	1.401,35	9,058	1.413,05	9,133	1.424,75	9,208	1.436,45	9,283	1.448,15
	Marzo	175,50	8,908	1.563,35	8,983	1.576,52	9,058	1.589,68	9,133	1.602,84	9,208	1.616,00	9,283	1.629,17
	Aprile	162,50	8,908	1.447,55	8,983	1.459,74	9,058	1.471,93	9,133	1.484,11	9,208	1.496,30	9,283	1.508,49
	Maggio	175,50	8,908	1.563,35	8,983	1.576,52	9,058	1.589,68	9,133	1.602,84	9,208	1.616,00	9,283	1.629,17
	Giugno	169,00	8,908	1.505,45	8,983	1.518,13	9,058	1.530,80	9,133	1.543,48	9,208	1.556,15	9,283	1.568,83
AREA I ^A III° LIVELLO	Gennaio	175,50	8,735	1.532,99	8,809	1.545,98	8,883	1.558,97	8,957	1.571,95	9,031	1.584,94	9,105	1.597,93
	Febbraio	156,00	8,735	1.362,66	8,809	1.374,20	8,883	1.385,75	8,957	1.397,29	9,031	1.408,84	9,105	1.420,38
	Marzo	175,50	8,735	1.532,99	8,809	1.545,98	8,883	1.558,97	8,957	1.571,95	9,031	1.584,94	9,105	1.597,93
	Aprile	162,50	8,735	1.419,44	8,809	1.431,46	8,883	1.443,49	8,957	1.455,51	9,031	1.467,54	9,105	1.479,56
	Maggio	175,50	8,735	1.532,99	8,809	1.545,98	8,883	1.558,97	8,957	1.571,95	9,031	1.584,94	9,105	1.597,93
	Giugno	169,00	8,735	1.476,22	8,809	1.488,72	8,883	1.501,23	8,957	1.513,73	9,031	1.526,24	9,105	1.538,75
AREA II ^A IV° LIVELLO	Gennaio	175,50	8,588	1.507,19	8,659	1.519,65	8,730	1.532,12	8,801	1.544,58	8,872	1.557,04	8,943	1.569,50
	Febbraio	156,00	8,588	1.339,73	8,659	1.350,80	8,730	1.361,88	8,801	1.372,96	8,872	1.384,03	8,943	1.395,11
	Marzo	175,50	8,588	1.507,19	8,659	1.519,65	8,730	1.532,12	8,801	1.544,58	8,872	1.557,04	8,943	1.569,50
	Aprile	162,50	8,588	1.395,55	8,659	1.407,09	8,730	1.418,63	8,801	1.430,16	8,872	1.441,70	8,943	1.453,24
	Maggio	175,50	8,588	1.507,19	8,659	1.519,65	8,730	1.532,12	8,801	1.544,58	8,872	1.557,04	8,943	1.569,50
	Giugno	169,00	8,588	1.451,37	8,659	1.463,37	8,730	1.475,37	8,801	1.487,37	8,872	1.499,37	8,943	1.511,37
AREA II ^A V° LIVELLO	Gennaio	175,50	8,128	1.426,46	8,196	1.438,40	8,264	1.450,33	8,332	1.462,27	8,400	1.474,20	8,468	1.486,13
	Febbraio	156,00	8,128	1.267,97	8,196	1.278,58	8,264	1.289,18	8,332	1.299,79	8,400	1.310,40	8,468	1.321,01
	Marzo	175,50	8,128	1.426,46	8,196	1.438,40	8,264	1.450,33	8,332	1.462,27	8,400	1.474,20	8,468	1.486,13
	Aprile	162,50	8,128	1.320,80	8,196	1.331,85	8,264	1.342,90	8,332	1.353,95	8,400	1.365,00	8,468	1.376,05
	Maggio	175,50	8,128	1.426,46	8,196	1.438,40	8,264	1.450,33	8,332	1.462,27	8,400	1.474,20	8,468	1.486,13
	Giugno	169,00	8,128	1.373,63	8,196	1.385,12	8,264	1.396,62	8,332	1.408,11	8,400	1.419,60	8,468	1.431,09
AREA III ^A VI° LIVELLO	Gennaio	175,50	7,391	1.297,12	7,450	1.307,48	7,509	1.317,83	7,568	1.328,18	7,627	1.338,54	7,686	1.348,89
	Febbraio	156,00	7,391	1.153,00	7,450	1.162,20	7,509	1.171,40	7,568	1.180,61	7,627	1.189,81	7,686	1.199,02
	Marzo	175,50	7,391	1.297,12	7,450	1.307,48	7,509	1.317,83	7,568	1.328,18	7,627	1.338,54	7,686	1.348,89
	Aprile	162,50	7,391	1.201,04	7,450	1.210,63	7,509	1.220,21	7,568	1.229,80	7,627	1.239,39	7,686	1.248,98
	Maggio	175,50	7,391	1.297,12	7,450	1.307,48	7,509	1.317,83	7,568	1.328,18	7,627	1.338,54	7,686	1.348,89
	Giugno	169,00	7,391	1.249,08	7,450	1.259,05	7,509	1.269,02	7,568	1.278,99	7,627	1.288,96	7,686	1.298,93

RETRIBUZIONE MENSILE OPERAI DI CAMPAGNA DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

Qualifica	Mese	Ore calend.	p. ora 0 scatti	retrib. mensile	p. ora 1 scatti	retrib. mensile	p. ora 2 scatti	retrib. mensile	p. ora 3 scatti	retrib. mensile	p. ora 4 scatti	retrib. mensile	p. ora 5 scatti	retrib. mensile
AREA I ^A I° LIVELLO	Gennaio	151,50	9,248	1.401,07	9,324	1.412,59	9,400	1.424,10	9,476	1.435,61	9,552	1.447,13	9,628	1.458,64
	Febbraio	132,00	9,248	1.220,74	9,324	1.230,77	9,400	1.240,80	9,476	1.250,83	9,552	1.260,86	9,628	1.270,90
	Marzo	173,00	9,248	1.599,90	9,324	1.613,05	9,400	1.626,20	9,476	1.639,35	9,552	1.652,50	9,628	1.665,64
	Aprile	168,00	9,248	1.553,66	9,324	1.566,43	9,400	1.579,20	9,476	1.591,97	9,552	1.604,74	9,628	1.617,50
	Maggio	198,50	9,248	1.835,73	9,324	1.850,81	9,400	1.865,90	9,476	1.880,99	9,552	1.896,07	9,628	1.911,16
	Giugno	190,50	9,248	1.761,74	9,324	1.776,22	9,400	1.790,70	9,476	1.805,18	9,552	1.819,66	9,628	1.834,13
AREA I ^A II° LIVELLO	Gennaio	151,50	8,908	1.349,56	8,983	1.360,92	9,058	1.372,29	9,133	1.383,65	9,208	1.395,01	9,283	1.406,37
	Febbraio	132,00	8,908	1.175,86	8,983	1.185,76	9,058	1.195,66	9,133	1.205,56	9,208	1.215,46	9,283	1.225,36
	Marzo	173,00	8,908	1.541,08	8,983	1.554,06	9,058	1.567,03	9,133	1.580,01	9,208	1.592,98	9,283	1.605,96
	Aprile	168,00	8,908	1.496,54	8,983	1.509,14	9,058	1.521,74	9,133	1.534,34	9,208	1.546,94	9,283	1.559,54
	Maggio	198,50	8,908	1.768,24	8,983	1.783,13	9,058	1.798,01	9,133	1.812,90	9,208	1.827,79	9,283	1.842,68
	Giugno	190,50	8,908	1.696,97	8,983	1.711,26	9,058	1.725,55	9,133	1.739,84	9,208	1.754,12	9,283	1.768,41
AREA I ^A III° LIVELLO	Gennaio	151,50	8,735	1.323,35	8,809	1.334,56	8,883	1.345,77	8,957	1.356,99	9,031	1.368,20	9,105	1.379,41
	Febbraio	132,00	8,735	1.153,02	8,809	1.162,79	8,883	1.172,56	8,957	1.182,32	9,031	1.192,09	9,105	1.201,86
	Marzo	173,00	8,735	1.511,16	8,809	1.523,96	8,883	1.536,76	8,957	1.549,56	9,031	1.562,36	9,105	1.575,17
	Aprile	168,00	8,735	1.467,48	8,809	1.479,91	8,883	1.492,34	8,957	1.504,78	9,031	1.517,21	9,105	1.529,64
	Maggio	198,50	8,735	1.733,90	8,809	1.748,59	8,883	1.763,28	8,957	1.777,96	9,031	1.792,65	9,105	1.807,34
	Giugno	190,50	8,735	1.664,02	8,809	1.678,11	8,883	1.692,21	8,957	1.706,31	9,031	1.720,41	9,105	1.734,50
AREA II ^A IV° LIVELLO	Gennaio	151,50	8,588	1.301,08	8,659	1.311,84	8,730	1.322,60	8,801	1.333,35	8,872	1.344,11	8,943	1.354,86
	Febbraio	132,00	8,588	1.133,62	8,659	1.142,99	8,730	1.152,36	8,801	1.161,73	8,872	1.171,10	8,943	1.180,48
	Marzo	173,00	8,588	1.485,72	8,659	1.498,01	8,730	1.510,29	8,801	1.522,57	8,872	1.534,86	8,943	1.547,14
	Aprile	168,00	8,588	1.442,78	8,659	1.454,71	8,730	1.466,64	8,801	1.478,57	8,872	1.490,50	8,943	1.502,42
	Maggio	198,50	8,588	1.704,72	8,659	1.718,81	8,730	1.732,91	8,801	1.747,00	8,872	1.761,09	8,943	1.775,19
	Giugno	190,50	8,588	1.636,01	8,659	1.649,54	8,730	1.663,07	8,801	1.676,59	8,872	1.690,12	8,943	1.703,64
AREA II ^A V° LIVELLO	Gennaio	151,50	8,128	1.231,39	8,196	1.241,69	8,264	1.252,00	8,332	1.262,30	8,400	1.272,60	8,468	1.282,90
	Febbraio	132,00	8,128	1.072,90	8,196	1.081,87	8,264	1.090,85	8,332	1.099,82	8,400	1.108,80	8,468	1.117,78
	Marzo	173,00	8,128	1.406,14	8,196	1.417,91	8,264	1.429,67	8,332	1.441,44	8,400	1.453,20	8,468	1.464,96
	Aprile	168,00	8,128	1.365,50	8,196	1.376,93	8,264	1.388,35	8,332	1.399,78	8,400	1.411,20	8,468	1.422,62
	Maggio	198,50	8,128	1.613,41	8,196	1.626,91	8,264	1.640,40	8,332	1.653,90	8,400	1.667,40	8,468	1.680,90
	Giugno	190,50	8,128	1.548,38	8,196	1.561,34	8,264	1.574,29	8,332	1.587,25	8,400	1.600,20	8,468	1.613,15
AREA III ^A VI° LIVELLO	Gennaio	151,50	7,391	1.119,74	7,450	1.128,68	7,509	1.137,61	7,568	1.146,55	7,627	1.155,49	7,686	1.164,43
	Febbraio	132,00	7,391	975,61	7,450	983,40	7,509	991,19	7,568	998,98	7,627	1.006,76	7,686	1.014,55
	Marzo	173,00	7,391	1.278,64	7,450	1.288,85	7,509	1.299,06	7,568	1.309,26	7,627	1.319,47	7,686	1.329,68
	Aprile	168,00	7,391	1.241,69	7,450	1.251,60	7,509	1.261,51	7,568	1.271,42	7,627	1.281,34	7,686	1.291,25
	Maggio	198,50	7,391	1.467,11										

PAGHE MENSILI 2017

PROSPETTO RETRIBUZIONI FESTIVE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 PER GLI ADDETTI ALLA STALLA ED ALLEVAMENTI VARI

Qualifica	Mese	Ore di calendario	Paga oraria fino a 2 anni	Retribuzione mensile festiva	paga oraria da 2 anni a 4 anni	Retribuzione mensile festiva	paga oraria da 4 anni a 6 anni	Retribuzione mensile festiva	paga oraria da 6 anni a 8 anni	Retribuzione mensile festiva	paga oraria da 8 anni a 10 anni	Retribuzione mensile festiva	paga oraria oltre i 10 anni	Retribuzione mensile festiva
AREA I^A - I° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	12,485	243,46	12,587	245,45	12,690	247,46	12,793	249,46	12,895	251,45	12,998	253,46
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
Feste infrasett.	Febbraio	0	12,485	0,00	12,587	0,00	12,690	0,00	12,793	0,00	12,895	0,00	12,998	0,00
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
Feste infrasett.	Marzo	0,00	12,485	0,00	12,587	0,00	12,690	0,00	12,793	0,00	12,895	0,00	12,998	0,00
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
Feste infrasett.	Aprile	13,00	12,485	162,31	12,587	163,63	12,690	164,97	12,793	166,31	12,895	167,64	12,998	168,97
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
Feste infrasett.	Maggio	6,50	12,485	81,15	12,587	81,82	12,690	82,49	12,793	83,15	12,895	83,82	12,998	84,49
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
Feste infrasett.	Giugno	6,50	12,485	81,15	12,587	81,82	12,690	82,49	12,793	83,15	12,895	83,82	12,998	84,49
Domeniche		26,00	12,947	336,62	13,054	339,40	13,160	342,16	13,266	344,92	13,373	347,70	13,479	350,45
AREA I^A - II° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	12,026	234,51	12,127	236,48	12,228	238,45	12,330	240,44	12,431	242,40	12,532	244,37
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
Feste infrasett.	Febbraio	0	12,026	0,00	12,127	0,00	12,228	0,00	12,330	0,00	12,431	0,00	12,532	0,00
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
Feste infrasett.	Marzo	0,00	12,026	0,00	12,127	0,00	12,228	0,00	12,330	0,00	12,431	0,00	12,532	0,00
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
Feste infrasett.	Aprile	13,00	12,026	156,34	12,127	157,65	12,228	158,96	12,330	160,29	12,431	161,60	12,532	162,92
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
Feste infrasett.	Maggio	6,50	12,026	78,17	12,127	78,83	12,228	79,48	12,330	80,15	12,431	80,80	12,532	81,46
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
Feste infrasett.	Giugno	6,50	12,026	78,17	12,127	78,83	12,228	79,48	12,330	80,15	12,431	80,80	12,532	81,46
Domeniche		26,00	12,471	324,25	12,576	326,98	12,681	329,71	12,786	332,44	12,891	335,17	12,996	337,90
AREA I^A - III° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	11,792	229,94	11,892	231,89	11,992	233,84	12,092	235,79	12,192	237,74	12,292	239,69
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
Feste infrasett.	Febbraio	0	11,792	0,00	11,892	0,00	11,992	0,00	12,092	0,00	12,192	0,00	12,292	0,00
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
Feste infrasett.	Marzo	0,00	11,792	0,00	11,892	0,00	11,992	0,00	12,092	0,00	12,192	0,00	12,292	0,00
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
Feste infrasett.	Aprile	13,00	11,792	153,30	11,892	154,60	11,992	155,90	12,092	157,20	12,192	158,50	12,292	159,80
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
Feste infrasett.	Maggio	6,50	11,792	76,65	11,892	77,30	11,992	77,95	12,092	78,60	12,192	79,25	12,292	79,90
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
Feste infrasett.	Giugno	6,50	11,792	76,65	11,892	77,30	11,992	77,95	12,092	78,60	12,192	79,25	12,292	79,90
Domeniche		26,00	12,229	317,95	12,333	320,66	12,436	323,34	12,540	326,04	12,643	328,72	12,747	331,42
AREA II^A - IV° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	11,594	226,08	11,690	227,96	11,786	229,83	11,881	231,68	11,977	233,55	12,073	235,42
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
Feste infrasett.	Febbraio	0	11,594	0,00	11,690	0,00	11,786	0,00	11,881	0,00	11,977	0,00	12,073	0,00
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
Feste infrasett.	Marzo	0,00	11,594	0,00	11,690	0,00	11,786	0,00	11,881	0,00	11,977	0,00	12,073	0,00
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
Feste infrasett.	Aprile	13,00	11,594	150,72	11,690	151,97	11,786	153,22	11,881	154,45	11,977	155,70	12,073	156,95
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
Feste infrasett.	Maggio	6,50	11,594	75,36	11,690	75,99	11,786	76,61	11,881	77,23	11,977	77,85	12,073	78,47
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
Feste infrasett.	Giugno	6,50	11,594	75,36	11,690	75,99	11,786	76,61	11,881	77,23	11,977	77,85	12,073	78,47
Domeniche		26,00	12,023	312,60	12,123	315,20	12,222	317,77	12,321	320,35	12,421	322,95	12,520	325,52
AREA II^A - V° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	10,973	213,97	11,065	215,77	11,156	217,54	11,248	219,34	11,340	221,13	11,432	222,92
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
Feste infrasett.	Febbraio	0	10,973	0,00	11,065	0,00	11,156	0,00	11,248	0,00	11,340	0,00	11,432	0,00
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
Feste infrasett.	Marzo	0,00	10,973	0,00	11,065	0,00	11,156	0,00	11,248	0,00	11,340	0,00	11,432	0,00
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
Feste infrasett.	Aprile	13,00	10,973	142,65	11,065	143,85	11,156	145,03	11,248	146,22	11,340	147,42	11,432	148,62
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
Feste infrasett.	Maggio	6,50	10,973	71,32	11,065	71,92	11,156	72,51	11,248	73,11	11,340	73,71	11,432	74,31
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
Feste infrasett.	Giugno	6,50	10,973	71,32	11,065	71,92	11,156	72,51	11,248	73,11	11,340	73,71	11,432	74,31
Domeniche		26,00	11,379	295,85	11,474	298,32	11,570	300,82	11,665	303,29	11,760	305,76	11,855	308,23
AREA III^A - VI° LIVELLO														
Feste infrasett.	Gennaio	19,50	9,978	194,57	10,058	196,13	10,137	197,67	10,217	199,23	10,296	200,77	10,376	202,33
Domeniche		26,00	10,347	269,02	10,430	271,18	10,513	273,34	10,595	275,47	10,678	277,63	10,760	279,76
Feste infrasett.	Febbraio	0	9,978	0,00	10,058	0,00	10,137	0,00	10,217	0,00	10,296	0,00	10,376	0,00
Domeniche		26,00	10,347	269,02	10,430	271,18	10,513	273,34	10,595	275,47	10,678	277,63	10,760	279,76
Feste infrasett.	Marzo	0,00	9,978	0,00	10,058	0,00	10,137	0,00	10,217	0,00	10,296	0,00	10,376	0,00
Domeniche		26,00	10,347	269,02	10,430	271,18	10,513	273,34	10,595	275,47	10,678	277,63	10,760	279,76
Feste infrasett.	Aprile	13,00	9,978	129,71	10,058	130,75	10,137	131,78	10,217	132,82	10,296	133,85	10,376	134,89
Domeniche		26,00	10,347	269,02	10,430	271,18								

PAGHE MENSILI 2017

PAGHE ORARIE OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO (AVVENTIZI) DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

VOCI	AREA I ^A			AREA II ^A		AREA III ^A		
	I° LIVELLO	II° LIVELLO	III° LIVELLO	IV° LIVELLO	V° LIVELLO	VI° LIVELLO	VII° LIVELLO	VIII° LIVELLO
Paga normale	12,945	12,436	12,191	11,972	11,351	10,308	8,728	6,895
Paga Straordinaria	16,089	15,474	15,178	14,910	14,150	12,881	11,057	8,816
Paga Festiva	17,165	16,510	16,196	15,909	15,097	13,743	11,826	9,431
Paga Notturna	17,948	17,264	16,936	16,636	15,786	14,370	12,385	9,878
Straordinaria Festiva	18,144	17,453	17,122	16,818	15,959	14,527	12,525	9,990
Straordinaria Notturna	18,633	17,924	17,584	17,272	16,389	14,919	12,875	10,269

PAGHE ORARIE STRAORDINARIE DEGLI OPERAI FLOROVIVAISTI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017

VOCI	I° LIVELLO - I ^A AREA						
	Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
Straordinaria		11,930	12,028	12,126	12,224	12,322	12,420
Festiva		12,947	13,054	13,160	13,266	13,373	13,479
Notturna		13,687	13,800	13,912	14,024	14,137	14,249
Straordinaria Festiva		13,687	13,800	13,912	14,024	14,137	14,249
Straordinaria Notturna		13,872	13,986	14,100	14,214	14,328	14,442
Festività con rip. comp.		3,699	3,730	3,760	3,790	3,821	3,851
Diff. paga norm./nott.		4,439	4,476	4,512	4,548	4,585	4,621
Trattenute ore perse		9,248	9,248	9,248	9,248	9,248	9,248

II° LIVELLO - I ^A AREA						
Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
	11,491	11,588	11,685	11,782	11,878	11,975
	12,471	12,576	12,681	12,786	12,891	12,996
	13,184	13,295	13,406	13,517	13,628	13,739
	13,184	13,295	13,406	13,517	13,628	13,739
	13,362	13,475	13,587	13,700	13,812	13,925
	3,563	3,593	3,623	3,653	3,683	3,713
	4,276	4,312	4,348	4,384	4,420	4,456
	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908	8,908

VOCI	III° LIVELLO - I ^A AREA						
	Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
Straordinaria		11,268	11,364	11,459	11,555	11,650	11,745
Festiva		12,229	12,333	12,436	12,540	12,643	12,747
Notturna		12,928	13,037	13,147	13,256	13,366	13,475
Straordinaria Festiva		12,928	13,037	13,147	13,256	13,366	13,475
Straordinaria Notturna		13,103	13,214	13,325	13,436	13,547	13,658
Festività con rip. comp.		3,494	3,524	3,553	3,583	3,612	3,642
Diff. paga norm./nott.		4,193	4,228	4,264	4,299	4,335	4,370
Trattenute ore perse		8,735	8,735	8,735	8,735	8,735	8,735

IV° LIVELLO - II ^A AREA						
Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
	11,079	11,170	11,262	11,353	11,445	11,536
	12,023	12,123	12,222	12,321	12,421	12,520
	12,710	12,815	12,920	13,025	13,131	13,236
	12,710	12,815	12,920	13,025	13,131	13,236
	12,882	12,989	13,095	13,202	13,308	13,415
	3,435	3,464	3,492	3,520	3,549	3,577
	4,122	4,156	4,190	4,224	4,259	4,293
	8,588	8,588	8,588	8,588	8,588	8,588

VOCI	V° LIVELLO - II ^A AREA						
	Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
Straordinaria		10,485	10,573	10,661	10,748	10,836	10,924
Festiva		11,379	11,474	11,570	11,665	11,760	11,855
Notturna		12,029	12,130	12,231	12,331	12,432	12,533
Straordinaria Festiva		12,029	12,130	12,231	12,331	12,432	12,533
Straordinaria Notturna		12,192	12,294	12,396	12,498	12,600	12,702
Festività con rip. comp.		3,251	3,278	3,306	3,333	3,360	3,387
Diff. paga norm./nott.		3,901	3,934	3,967	3,999	4,032	4,065
Trattenute ore perse		8,128	8,128	8,128	8,128	8,128	8,128

VI° LIVELLO - III ^A AREA						
Numero Scatti	0	1	2	3	4	5
	9,534	9,611	9,687	9,763	9,839	9,915
	10,347	10,430	10,513	10,595	10,678	10,760
	10,939	11,026	11,113	11,201	11,288	11,375
	10,939	11,026	11,113	11,201	11,288	11,375
	11,087	11,175	11,264	11,352	11,441	11,529
	2,956	2,980	3,004	3,027	3,051	3,074
	3,548	3,576	3,604	3,633	3,661	3,689
	7,391	7,391	7,391	7,391	7,391	7,391

ALIQUEUTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito annuali e mensili per il 2017 sono i seguenti:

Aliquota	Retribuzione annuale	Retribuzione mensile
23%	fino a € 15.000,00	fino a € 1.250,00
27%	oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	oltre € 1.250,00 e fino a € 2.333,33
38%	oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	oltre € 2.333,33 e fino a € 4.583,33
41%	oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	oltre € 4.583,33 e fino a € 6.250,00
43%	oltre € 75.000,00	oltre € 6.250,00

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

A) DETRAZIONE PER IL CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO
La detrazione spettante è pari a:

- 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
- 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

Se il rapporto di cui alla lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui alla lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete.

Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione spettante per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è inoltre aumentata di un importo pari a:

- 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
- 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
- 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
- 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
- 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

B) DETRAZIONE PER I FIGLI:

La detrazione spettante è pari a:

- 1) 950 euro per ciascun figlio, di età pari o superiore a tre anni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- 2) 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

Le predette detrazioni sono aumentate di un ulteriore importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste il coniuge.

Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

C) DETRAZIONE PER OGNI ALTRA PERSONA
La detrazione spettante è pari a:

750 euro, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

La detrazione va ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione e spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Se il rapporto è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del predetto rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

ALTRE DETRAZIONI

Sono previste altre detrazioni attribuibili se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente ed assimilato.

A) DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO
La detrazione spettante è pari a:

a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti non può essere inferiore a € 1.380,00. Va comunque rapportata all'imponibile.

b) per i redditi superiori a 8.000 euro, ma non superiori a 28.000 euro è pari a 978 euro aumentato dal prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 diminuito dal reddito complessivo e 20.000 euro.

c) per i redditi superiori a 28.000 euro, ma non superiori a 55.000 euro è pari a 978 euro per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 diminuito dal reddito complessivo e 27.000 euro.

d) ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli a carico

L'art. 1, commi 15 e 16 introducono una nuova detrazione per carichi di famiglia, che si aggiunge a quelle già previste dall'art.12 TUIR, e della quale beneficiano i genitori con almeno quattro figli a carico.

Tale detrazione è pari a € 1.200 annui. A differenza delle altre detrazioni per familiari a carico, previste nell'art.12, prescinde dal livello di reddito complessivo del contribuente: è pertanto una detrazione effettiva e non teorica.

Una importante novità consiste nel fatto che la detrazione compete anche nel caso di incapacità rispetto all'imposta lorda dovuta. Infatti, ove la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda - al netto quest'ultima delle rimanenti detrazioni per carichi di famiglia, delle altre detrazioni di cui all'art.13, delle detrazioni di cui all'art.15, delle detrazioni per oneri di cui all'art.15, e delle detrazioni per canoni di locazione di cui all'art.16 TUIR - viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza. Le modalità di riconoscimento della predetta quota saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.

La tassazione degli arretrati deve essere effettuata applicando l'aliquota media determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2017.

RITENUTE SUGLI EMOLUMENTI A TASSAZIONE SEPARATA

La tassazione degli arretrati deve essere effettuata applicando l'aliquota media determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2017.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. La normativa stabilisce il versamento dell'addizionale in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione della delibera successivamente al 31.12.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n° 917/1986, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del D.P.R. n° 600/1973, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nel CU.

Il versamento dell'Addizionale Comunale è effettuato direttamente a favore dei singoli Comuni tramite il mod. F24 indicando nella sezione "IMU e altri tributi locali" il codice catastale identificativo del Comune di riferimento. Il versamento dovrà essere contraddistinto dai nuovi codici tributo: 3847 per il versamento dell'acconto; codice 3848 per il versa-

PAGHE MENSILI 2017

mento del saldo. Nel campo anno di riferimento si indica l'anno di imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA"

Addizionale regiOnale all'irpef

Art. 50, D.Lvo n. 446/97 (Art. 6, D.Lvo n. 68/2011;
L.C.Reg.le Lomb. n.33/2011 e succ. modificaz.)

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati, l'importo dell'addizionale è determinata dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi e, quindi, al termine del periodo d'imposta o alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta. **L'addizionale non è dovuta se non risulta dovuta l'I.R.Pe.F.**

Per i rapporti di lavoro cessati in corso d'anno l'addizionale regionale deve essere versata in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute I.R.Pe.F. Inoltre dovranno essere trattenute in unica soluzione, in sede di conguaglio anche le rimanenti rate relative all'addizionale 2016 (se dovuta). La Regione Lombardia ha deliberato incrementi diversificati dell'addizionale in relazione alla fascia di reddito del contribuente. Le aliquote dell'addizionale regionale, comprensive dell'aliquota base del 0,90%, da applicare, approvate con la L.R. 76/07, sono le seguenti:

fino a	€ 15.000,00	aliquota del 1,23%
da	€ 15.000,01 a € 28.000,00	aliquota del 1,58%
da	€ 28.000,01 a € 55.000,00	aliquota del 1,73%
da	€ 55.000,01 a € 75.000,00	aliquota del 1,73%
oltre	€ 75.000,00	aliquota del 1,73%

L'addizionale regionale è dovuta alla Regione sulla base del domicilio fiscale del lavoratore alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, quindi, in linea generale, al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine del periodo d'imposta, in base al domicilio fiscale del lavoratore a tale data. L'importo dell'addizionale regionale dovuta dal sostituto d'imposta deve essere indicato nel mod. CU.

L'importo dell'addizionale regionale, determinato dal sostituto d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno, è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, nei periodi di paga successivi a quello in cui sono state effettuate le predette operazioni, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi non oltre il periodo di paga di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo è trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.

Il versamento può essere effettuato presso lo sportello del concessionario della riscossione, presso le banche o presso il servizio postale per il tramite del Mod. F24. Sul modello deve essere riportato il codice della regione competente (per la Lombardia: 10). Il versamento deve essere contraddistinto dal codice tributo 3802: "Addizionale regionale all'I.R.Pe.F. - Sostituto d'imposta". Dovrà essere indicato l'anno di riferimento (nella forma "AAAA").

OPERAI A TEMPO DETERMINATO: retribuzione imponible

I contributi agricoli unificati dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Naturalmente la retribuzione imponible non può essere inferiore, in base a quanto stabilito dall'art. 1, c. 1, della legge 389/1989, a quella stabilita dalla contrattazione collettiva ed ai minimi fissati dalla legge. La prestazione lavorativa per un ammontare complessivo di ore inferiori a quello previsto dall'articolazione settimanale deve essere giustificata da interventi naturali, eventi eccezionali o non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore che non consentano l'esecuzione di lavori o l'anticipo del termine dell'orario di lavoro normale; diversamente i contributi previdenziali sono dovuti sulla base della retribuzione e dell'orario giornaliero contrattuale. Pertanto la retribuzione imponible come sopra definita vale ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato ed assimilati.

13ª MENSILITÀ

Al lavoratore è dovuta, con la retribuzione del mese di dicembre, la 13ª mensilità pari ad ore 169 per la paga ordinaria. Per il rapporto di lavoro inferiore all'anno sarà corrisposta in proporzione al servizio prestato.

14ª MENSILITÀ

Al lavoratore è dovuta, con la retribuzione del mese di agosto, la 14ª mensilità pari ad ore 169 per la paga ordinaria. Per il rapporto di lavoro inferiore all'anno sarà corrisposta in proporzione al servizio prestato.

INCARICO FIDUCIARIO DI CAPO

La maggiorazione per l'incarico fiduciario di capo da corrispondere ai lavoratori per 14 mensilità, in aggiunta alla retribuzione mensile, è pari a € 45,00.

OPERAI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI RACCOLTA (VENDEMMIA)

DAL 01.01.2017

La retribuzione oraria senza la quota del TFR è pari a € 6,895. Ai suddetti lavoratori dovranno essere applicate le trattenute previdenziali ed assistenziali previste per gli OTD. La quota oraria TFR è pari a: € 0,456 (valore orario ordinario); € 0,529 (valore orario straordinario).

FERIE

Le ferie annue spettanti ad ogni operaio agricolo a tempo indeterminato sono pari a ore 172,15 minuti. Per il rapporto di lavoro inferiore all'anno le ferie spettano in proporzione al periodo di lavoro prestato.

GIORNATE CONTRIBUTIVE

Gennaio gg. 27 - Febbraio gg. 24 - Marzo gg. 27 - Aprile gg. 25 - Maggio gg. 27 - Giugno gg. 26 - Luglio gg. 26 - Agosto gg. 27 - Settembre gg. 26 - Ottobre gg. 26 - Novembre gg. 26 - Dicembre gg. 27.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

6 Gennaio (Epifania) 17 Gennaio (S. Antonio) -17 Aprile (Festa dell'Angelo) - 25 Aprile (Festa Nazionale) - 1 Maggio (Festa del Lavoro) - 2 Giugno (Festa della Repubblica) 15 Agosto (Assunzione) - 1 Novembre (Ognissanti) - 2 Novembre (mezza giornata - commemorazione defunti) - 8 Dicembre (Immacolata Concezione) - 25 Dicembre (S. Natale) - 26 Dicembre (S. Stefano).

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI DOMENICALI

1 Gennaio (Capodanno) - 24 Dicembre (Mezza giornata Vigilia S. Natale).

FESTIVITÀ SOPPRESSE

19 Marzo (S. Giuseppe) - 25 Maggio (Ascensione) - 15 Giugno (Corpus Domini) - 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo) - 4 Novembre (Festa Nazionale).

DICHIARAZIONE MANODOPERA INPS (DMAG)

L'art. 01 della legge 81/2006 ha previsto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera (Mod. DMAG) entro il mese successivo al trimestre di scadenza (es.: 4° Trim. 2016 entro il 31/01/2016; 1° Trim. 2016 entro il 30/04/2016). Con l'entrata in vigore dell'operatività dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale denominato EBAN (art. 7 del CCNL) il contributo destinato al FISLAF è sostituito da una nuova contribuzione al sistema della bilateralità nazionale nella misura del: OTI - 0,30% della retribuzione imponible; OTD - 0,60% della retribuzione imponible. Il suddetto importo dovuto all'EBAN è quantificato dall'INPS (da assoggettare al contributo di solidarietà) e riscosso in occasione delle corrispondenti scadenze della contribuzione agricola con il modello F24 utilizzando la causale EBAN nell'apposita riga della sezione INPS.

Nell'apposito quadro C del modello DMAG pertanto dovrà essere indicato oltre al contributo per la CIMMI il contributo dovuto all'EBAN. Da assoggettare al contributo di solidarietà:

a) I° trim. 2017:	OTI - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 3° trim.	2016 (CIMMI)
	OTI - 0,30% dell'imponibile contributivo inerente al 3° trim.	2016 (EBAN)
	OTD - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 3° trim.	2016 (CIMMI)
	OTD - 0,60% dell'imponibile contributivo inerente al 3° trim.	2016 (EBAN)
b) II° trim. 2017:	OTI - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 4° trim.	2016 (CIMMI)
	OTI - 0,30% dell'imponibile contributivo inerente al 4° trim.	2016 (EBAN)
	OTD - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 4° trim.	2016 (CIMMI)
	OTD - 0,60% dell'imponibile contributivo inerente al 4° trim.	2016 (EBAN)

c) III° trim. 2017 :

OTI - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 1° trim.	2017 (CIMMI)
OTI - 0,30% dell'imponibile contributivo inerente al 1° trim.	2017 (EBAN)
OTD - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 1° trim.	2017 (CIMMI)
OTD - 0,60% dell'imponibile contributivo inerente al 1° trim.	2017 (EBAN)

d) IV° trim. 2017 :

OTI - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 2° trim.	2017 (CIMMI)
OTI - 0,30% dell'imponibile contributivo inerente al 2° trim.	2017 (EBAN)
OTD - 0,65% dell'imponibile contributivo inerente al 2° trim.	2017 (CIMMI)
OTD - 0,60% dell'imponibile contributivo inerente al 2° trim.	2017 (EBAN)

TRATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

DAL 1° GENNAIO 2017

Operai agricoli a tempo Indeterminato e determinato

FAP (INPS/INAIL) 8,84 % - CIM 0,42 % - CAC 0,84 %

Apprendisti

INPS/INAIL 5,84 % - CIM 0,42 % - CAC 0,84 %

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE CASSE EXTRA-LEGEM (CIMMI)

I contributi a carico del lavoratore e dell'azienda (al netto delle spese di gestione) dovuti alla Cassa Integrazione Malattia, Maternità ed Infortuni devono essere assoggettati all'IRPEF: Il contributo per la CIMMI, a carico del lavoratore, attualmente pari allo 0,42% va determinato sulla retribuzione lorda e trattenuto dal netto a pagare; quindi gli unici contributi da detrarre dalla retribuzione lorda sono quelli relativi all'aliquota FAP (8,84%). Inoltre, all'imponibile fiscale mensile dovrà essere aggiunta anche la quota a carico dell'azienda dovuta alla CIMMI nella misura dello 0,59%.

La quota a carico del datore di lavoro dovrà essere comunicata alla Cassa Mutua Integrazione, Malattia, Maternità ed Infortuni previa richiesta da parte della stessa in quanto necessaria a determinare il reddito imponible, per lo stesso periodo d'imposta, al momento dell'erogazione da parte della "Cassa" delle indennità di legge.

I contributi a carico del datore di lavoro sono soggetti ai fini previdenziali al pagamento all'INPS del contributo di solidarietà pari al 10% e vanno esposti nell'apposito quadro del modello DMAG-UNICO.

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ON-LINE IN MATERIA

DI RAPPORTO DI LAVORO (D. Interm. 30/10/07)

La comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro deve essere inviata il giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro ai Servizi competenti. Il Servizio per l'impiego competente a ricevere la comunicazione è individuato in quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro (assunzione, trasformazione, distacco, cessazione ecc.) devono essere trasmesse unicamente ed obbligatoriamente con modalità telematica.

DENUNCIA AZIENDALE (D.A.) e ComUnica

Si rammenta che l'art. 01, c.7, della Legge 81/2007 ha previsto l'obbligo per tutti i datori di lavoro agricolo in attività di trasmettere per via telematica la D.A. per ottenere il C.I.D.A. (numero identificativo). Dal 1 Aprile 2010 le imprese agricole sono obbligate a trasmettere il modello D.A. per il tramite della Compilazione della "Comunicazione Unica" delle Camere di Commercio, salvo alcuni casi.

Si ritiene opportuno segnalare qui di seguito gli aspetti che riguardano i datori di lavoro agricolo:

■ in caso di avvio di impresa con contestuale assunzione di personale dipendente, la denuncia aziendale ai fini INPS deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il sistema "ComUnica" (valorizzando la pratica DM o la pratica DA a seconda che l'azienda operi, rispettivamente, con il sistema DM o con il sistema DMAG);

■ in caso di assunzione di personale in un momento diverso (successivo) dall'avvio di impresa, la denuncia aziendale ai fini INPS può essere trasmessa alternativamente attraverso il sistema "ComUnica" o attraverso il consueto canale telematico dei servizi on line dell'INPS;

■ la comunicazione all'INPS di modifiche riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione e l'attività economica dell'impresa, deve essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema "ComUnica" (valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA). La modifica della sola sede operativa dell'impresa può invece essere comunicata all'Istituto previdenziale alternativamente attraverso il sistema "ComUnica" (valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA) o attraverso il consueto canale telematico dei servizi on line dell'INPS;

■ la comunicazione all'INPS della sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, può essere trasmessa alternativamente attraverso il sistema "ComUnica" (valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA) o attraverso il consueto canale telematico dei servizi on line dell'INPS.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel caso in cui l'impiego di personale sia contestuale all'avvio dell'attività d'impresa, quindi all'avvio della "Comunicazione Unica", ricorre un'ipotesi di "forza maggiore" che consente di differire la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego non oltre il quinto giorno successivo all'assunzione stessa.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto.

La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:

- per prestazioni settimanali : 24 ore;
- per prestazioni mensili : 72 ore;
- per prestazioni annuali : 500 ore.

La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Il lavoratore può sempre revocare il consenso precedentemente prestato all'inserimento di clausole flessibili o elastiche in presenza delle condizioni di cui all'art.12 bis, D.Lgo n. 61/2000 e art.10 comma 1 Legge 300/70.

La variazione della prestazione lavorativa deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.

DURC PER L'ACCESSO AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

La legge finanziaria 2007 subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (assunz. lav. in mobilità, sostituz. maternità, assunz. disoccupati ecc.) al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In virtù di tali previsioni per ottenere il DURC, oltre ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali e con il pagamento dei contributi, il datore di lavoro interessato non deve essere stato oggetto di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi definitivi per illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro previsti dall'elenco allegato alla circolare n.5/08 del MPLS.

Per acquisire queste informazioni, il Ministero prevede che il datore di lavoro fornisca un'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata.

Detta autocertificazione dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro ed allegata alla circolare ministeriale n.34/08. Il modello dovrà essere trasmesso alla competente DPL consegnando a mano, ovvero inviando per raccomandata A/R, o con procedura di trasmissione telematica (circ. n.10/2009 del Ministero del Lavoro) firmato digitalmente.

Per quanto riguarda i tempi di trasmissione del predetto modello, in via generale, il Ministero stabilisce che i datori di lavoro che intendano usufruire di un beneficio contributivo devono inviare l'autocertificazione prima della richiesta di fruizione del beneficio stesso, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente (una sola volta, non annuale) ogni modifica rispetto alla condizione dichiarata. Inoltre si precisa che l'autocertificazione in commento riguarda le aziende di tutti i settori produttivi, comprese quelle agricole, e tutte le categorie di lavoratori dipendenti, e dunque sia impiegati che operai.

Per la fruizione delle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate e per il rapporto di apprendistato non è necessario essere in possesso dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (invio prospetto con modalità on-line)

Con l'entrata in vigore della Legge 68/99 i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 hanno l'obbligo di assumere un disabile. Nelle aziende che occupano tra 36

e 50 dipendenti è fissato l'obbligo di avere in servizio 2 disabili. Infine, i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti dovranno avere in servizio un numero di disabili fissata nella misura del 7% calcolato sulla base occupazionale computabile.

La trasmissione del prospetto informativo è ammessa esclusivamente in via telematica per il tramite dei servizi informatici.

Per quanto riguarda la periodicità dell'adempimento, il termine perentorio per l'invio del prospetto informativo è fissato al 31 gennaio di ciascun anno, assumendo a base di calcolo per l'individuazione dell'obbligo la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Quanto all'ambito di applicazione dell'adempimento in parola, il Ministero ha ribadito che non sono tenuti all'invio del prospetto telematico i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Il D.Lvo 151/2015 ha stabilito che dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di assumere un disabile scatti in automatico, senza cioè dover attendere la nuova assunzione (come invece stabiliva il previgente testo dell'art. 3, legge n.68/1999); Pertanto 1° gennaio 2017, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili saranno obbligati ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili. I datori di lavoro che già si trovano nella fascia di organico da 15 a 35 dipendenti computabili o che d'ora in poi supereranno la soglia dei 14 dipendenti devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è scattato l'obbligo. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di una somma pari a euro 153,20 per ciascun lavoratore non occupato nella giornata.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUENTE

La Legge di stabilità 2011, (L.220/10, art. 1, comma 45, ha previsto che a decorrere dal 1 Agosto 2010 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive in essere al 31 Luglio 2010 senza alcuna data di scadenza.

Pertanto con decorrenza retroattiva del 01.08.2010 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo continueranno ad essere le seguenti:

■ 75% nei territori montani particolarmente svantaggiati

■ 68 nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

Sotto il profilo operativo per gli operai agricoli non dovrebbero sorgere problemi perché sarà l'INPS a calcolare l'agevolazione ed inviare al contribuente il modello F24; mentre per le aziende che occupano impiegati, quadri e dirigenti occorrerà attendere istruzioni INPS.

T.U. SICUREZZA SUL LAVORO - COMUNICAZIONE NOMINATIVO RLS

L'art. 47 del d.lgs. 106/09 contempla la nomina, in ciascuna azienda o sua unità produttiva, del RLS con funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e sicurezza nell'azienda.

In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, le medesime funzioni sono svolte da un rappresentante territoriale (RLST), ossia da un delegato sindacale esterno che, per l'esercizio di dette funzioni, avrà diritto di accesso in azienda e ai relativi documenti sulla sicurezza. Inoltre, l'azienda in cui non sia stato nominato il RLS, partecipa al finanziamento del Fondo di sostegno di cui all'art. 52, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

In seguito alle modifiche apportate al d.lgs. 81/08 da parte del decreto correttivo 106/09, la comunicazione all'INAIL del RLS non deve più essere effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

Restano fermi i criteri di elezione di cui all'art. 47 del TUS nonché la comunicazione in via telematica del nominativo.

L'INAIL, con la circolare n. 43/09, ha precisato che i datori di lavoro (o loro delegati) che hanno già comunicato il nominativo RLS non devono effettuare alcun altro adempimento fintantoché non intervengano variazioni (nomina di un nuovo RLS o variazione del RLS precedentemente indicato).

Quando le modalità della comunicazione, l'Inail ha aggiornato la procedura informatica di cui alla propria circolare n. 11/08 per rendere conforme alle nuove disposizioni sia la prima comunicazione (previa registrazione nel sito Inail) sia le successive variazioni. In ogni caso, per ciascuna azienda o unità produttiva, vanno forniti i dati anagrafici del RLS con codice fiscale e data d'inizio dell'incarico.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.

FOR.AGRI

I commi 62-64 dell'art. 1 della legge n.247/2007 hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n.845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

L'introduzione di tale contribuzione non determina tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché viene corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

I datori di lavoro agricolo possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Per le aziende che operano con il sistema DM10 gli effetti dell'adesione di revoca decorrono dal periodo di paga nel quale le stesse vengono effettuate; mentre per i datori di lavoro agricolo che operano con i DMAG le adesioni e le revocazioni ai fondi hanno efficacia a decorrere dal trimestre nel quale vengono effettuate.

Per formalizzare l'adesione delle aziende interessate, bisogna accedere all'area del sito INPS dedicata all'invio telematico dei DMAG e selezionare dal menù situato sulla sinistra dello schermo la funzione "Fondi interprofessionali" (attivo nei soli periodi operativi della ricezione telematica dei modelli DMAG).

Quindi occorre selezionare "Nuova adesione" e scegliere il Fondo interprofessionale (FOR.AGRI).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (INFORMATIVA AI LAVORATORI)

Con l'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2007, delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare di cui al DLVO 252/05, i datori di lavoro sono tenuti a fornire a tutti i lavoratori adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili in materia. Per i lavoratori assunti successivamente al 1 gennaio 2007 la comunicazione preventiva deve essere effettuata all'atto dell'instaurazione del rapporto e ripetuta, se il lavoratore non si è ancora espresso, 30 giorni prima della scadenza.

AGRIFONDO

Qualora gli operai agricoli e floroivaisti non manifestino entro i termini previsti dalla legge (6 mesi dall'assunzione), alcuna volontà in ordine alla destinazione del TFR, i relativi datori di lavoro sono tenuti a conferire il TFR sulla posizione pensionistica del lavoratore che sarà aperta nell'ambito del Fondo Pensione AGRIFONDO, rappresentando quest'ultimo il Fondo negoziale di riferimento del comparto.

Qualora i lavoratori di cui sopra, ad eccezione dei quadri e degli impiegati agricoli, intendessero non aderire ad alcuna forma di Previdenza Complementare (tale volontà dovrà essere manifestata nell'apposita sezione del modello TFR1 e TFR2 di cui appresso) e quindi di non versare il proprio TFR al Fondo, detto TFR:

Resterà presso l'azienda, se questa ha un numero di dipendenti inferiore a 50 unità; Sarà versato al Fondo di Tesoreria, istituito presso l'INPS, se l'azienda ha un numero di dipendenti pari ad almeno 50 unità.

L'iscrizione dell'azienda viene effettuata on line tramite accesso al sito www.agrifondo.it ed invio del modello cartaceo di avvenuta iscrizione prodotto sul sito all'indirizzo del Fondo.

Adesione esplicita - L'adesione si realizza a seguito della compilazione del modulo di adesione (reperibile sul sito www.agrifondo.it), da parte del lavoratore, che avrà cura di leggere preventivamente la nota informativa e lo statuto del Fondo (reperibile sul sito www.agrifondo.it), oltre che dall'azienda per le parti di competenza.

Modalità operative di versamento - il versamento dei contributi e del TFR ad AGRIFONDO va effettuato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario presso la Banca Depositaria: **Istituto Centrale delle Banche Popolari sede di Milano, sul c/c intestato a AGRIFONDO CONTO RACCOLTA n. 6730100/46 ABI 05000 CAB 1600.**

Sarà necessario, riportare, nella causale del bonifico i seguenti dati di riferimento: **Numero posizione di iscrizione ad Agrifondo dell'azienda, mese ed anno di competenza della contribuzione.**

Il costo del bonifico sarà a carico del datore di lavoro. A ciascun bonifico dovrà corrispondere una sola distinta di versamento. Affinché possa agevolmente riscontrarsi la perfetta coincidenza tra le somme dichiarate e quelle versate, si raccomanda di indicare nel bonifico l'importo totale esatto risultante dalla distinta di contribuzione.